

REGOLAMENTO (CEE) N. 3982/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

relativo alla modulazione del prezzo di entrata per gli agrumi originari di taluni paesi terzi mediterranei

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3488/89 del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativo alla modulazione del prezzo di entrata per gli agrumi originari di taluni paesi terzi mediterranei⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che, conformemente agli accordi stipulati con vari paesi terzi mediterranei, la Comunità può decidere una differenziazione del prezzo di entrata per taluni ortofrutticoli originari di tali paesi, tenendo conto dei bilanci annui degli scambi stabiliti per prodotto e per paese, in applicazione del regolamento (CEE) n. 451/89 del Consiglio, del 20 febbraio 1989, relativo alla procedura da applicare a taluni prodotti agricoli originari di alcuni paesi terzi mediterranei⁽²⁾;

considerando che l'esame delle prospettive delle correnti di esportazione dei paesi terzi mediterranei, prese in considerazione nell'ambito dell'andamento generale del mercato degli agrumi comunitari, evidenzia l'opportunità di porre in essere la modulazione del prezzo di entrata per le arance, le clementine, i mandarini e altri simili ibridi di agrumi e per i limoni;

considerando che, conformemente agli accordi e limitatamente ai quantitativi determinati pro rata temporis, la modulazione di prezzo deve riguardare l'importo da dedurre, quale dazio doganale, dai corsi rappresentativi rilevati nella Comunità ai fini del calcolo del prezzo di entrata di ciascun prodotto di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89⁽⁴⁾; che risponde all'obiettivo perseguito una riduzione pari a un sesto; che occorre applicare tale riduzione a decorrere dal 1° gennaio 1990 fino al termine della campagna di esportazione 1989/1990 di tali paesi, a condizione che sia in vigore il sistema del prezzo di riferimento; che per quanto riguarda i limoni, tale periodo va dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1990 in quanto il periodo previsto nei protocolli addizionali per l'esportazione di tale prodotto nella Comunità corrisponde all'anno civile;

considerando che ai fini dell'efficacia del sistema, occorre seguire l'andamento delle importazioni di tali prodotti;

che è pertanto opportuno sottoporre tali prodotti ad una sorveglianza comunitaria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72 di ciascuno dei prodotti originari dei paesi mediterranei elencati in allegato, l'importo da dedurre quale dazio doganale dai corsi rappresentativi rilevati è ridotto di un sesto nei periodi e limitatamente ai quantitativi ivi indicati.

Articolo 2

1. Le importazioni dei prodotti elencati nell'allegato originari degli Stati ivi indicati sono sottoposte a sorveglianza comunitaria.

2. Le imputazioni ai quantitativi in esame si effettuano man mano che i prodotti vengono presentati in dogana sulla scorta di dichiarazioni di immissione in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci.

Una merce può essere imputata a tale quantitativo solo se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data a partire dalla quale non è più di applicazione il regime preferenziale.

Il grado di utilizzazione dei quantitativi è constatato a livello comunitario in base alle importazioni imputate secondo le modalità stabilite nei commi precedenti.

Gli Stati membri informano la Commissione, con la periodicità ed entro i termini indicati al paragrafo 4, in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità di cui sopra.

3. Non appena i quantitativi in esame sono raggiunti, la Commissione comunica agli Stati membri la data a partire dalla quale cessa di essere applicabile il regime preferenziale.

(1) GU n. L 340 del 23. 11. 1989, pag. 2.

(2) GU n. L 52 del 24. 2. 1989, pag. 7.

(3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(4) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.